

D.Lgs. 18-12-1997 n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Publicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

Articolo 11. Responsabili per la sanzione amministrativa.

1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti [\(8\)](#).
2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.
4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave estingue l'obbligazione indicata nel comma 1.
5. Quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'articolo 5, comma 2, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 è limitata all'eventuale eccedenza.
6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell'autore della violazione.
7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della società o dell'ente indicati nel comma 1.

[\(8\)](#) Comma così modificato dall'*art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203*.

Articolo 13

3. Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione [\(12\)](#);

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore [\(13\)](#);

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni [\(14\)](#).

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. [Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore] [\(15\)](#).

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione [\(16\)](#).

[\(12\)](#) Lettera così modificata prima dalla lettera a) del comma 5 dell'[art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#) e poi dalla lettera a) del comma 20 dell'[art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220](#), a decorrere dal 1° febbraio 2011 e con i limiti di applicabilità previsti dal comma 22 dello stesso articolo 1.

[\(13\)](#) Lettera così modificata prima dall'[art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422](#) (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287), poi dall'[art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99](#), con la decorrenza indicata nell'[art. 4](#) dello stesso decreto e dalla lettera b) del comma 5 dell'[art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#) e, infine, dalla lettera a) del comma 20 dell'[art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220](#), a decorrere dal 1° febbraio 2011 e con i limiti di applicabilità previsti dal comma 22 dello stesso articolo 1.

[\(14\)](#) Lettera così modificata prima dall'[art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506](#), poi dall'[art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99](#), con la decorrenza indicata nell'[art. 4](#) dello stesso decreto e dalla lettera c) del comma 5 dell'[art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), come modificata dalla relativa legge di conversione, e, infine, dalla lettera a) del comma 20 dell'[art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220](#), a decorrere dal 1° febbraio 2011 e con i limiti di applicabilità previsti dal comma 22 dello stesso articolo 1.

[\(15\)](#) Comma prima sostituito dall'[art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422](#) (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) e poi abrogato dall'[art. 7, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32](#).

[\(16\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203](#). Vedi, anche, l'[art. 1, D.Dirig. 31 marzo 2000](#). Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 6

dell'art. [62, L. 27 dicembre 2002, n. 289](#), il comma 3 dell'art. [1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106](#) e l'art. [1, D.L. 7 giugno 2006, n. 206](#).